SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 aprile 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 marzo 2003, n. **61.**

Contributo per lo svolgimento delle manifestazioni culturali congiunte con la Federazione russa e la Repubblica araba d'Egitto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In esecuzione delle intese intervenute con le competenti Autorità della Federazione russa, il Ministero degli affari esteri realizza, nel corso degli anni 2003, 2004 e 2005, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle rispettive competenze e in collaborazione con le Autorità russe, una mostra a Roma ed a Mosca, dedicata alle relazioni tra i due Paesi nel corso dei secoli.

2. In esecuzione delle intese intervenute con le competenti Autorità della Repubblica araba d'Egitto, il Ministero degli affari esteri realizza, nel corso degli anni 2003 e 2004, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle rispettive competenze e in collaborazione con le Autorità egiziane, una serie di manifestazioni culturali in Italia ed in Egitto, dedicate alla presentazione delle rispettive culture ed alle relazioni culturali e scientifiche tra i due Paesi.

3. La realizzazione delle attività previste nei commi 1 e 2 può avvenire anche mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 1, pari a 3.800.000 euro, si provvede, nella misura di 1.100.000 euro per l'anno 2003, di 1.900.000 euro per l'anno 2004 e di 800.000 euro per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Agli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 1, pari a 2.200.000 euro, si provvede, nella misura di 1.100.000 euro per l'anno 2003 e di 1.100.000 euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1870):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 4 dicembre 2002.

Assegnato alla commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 14 gennaio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 22 gennaio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3576):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 27 gennaio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VII e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione il 4 febbraio 2003.

Nuovamente assegnato alla III commissione (Affari esteri), il 19 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VII e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione ed approvato il 25 febbraio 2003.

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero), è il seguente:

«Art. 6 *(Partecipazione dei privati alla promozione della cultura e della lingua italiane all'estero).* — 1. Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al Ministero proposte di collaborazione alle iniziative pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalità della presente legge.

2. Il Ministero può, previa intesa con il Ministero del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle attività contemplate dalla presente legge.».

03G0084

LEGGE 8 aprile 2003, n. **62.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2003, N. 15

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis.* Per gli interventi da finanziare con la quota di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalità di cui ai commi 1 e 3. L'assegnazione delle risorse agli interventi di cui al periodo precedente integra il programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche in deroga alle procedure stabilite dall'articolo 80, comma 21, secondo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.

2-*ter.* Qualora gli interventi di cui al comma 2-*bis* comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

2-*quater.* Alle controversie derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche inerenti programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, ivi compresi gli interventi derivanti dall'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, continua ad applicarsi il disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;

al comma 3, le parole da: «sentite le Amministrazioni interessate» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili ai sensi dei citati commi 1 e 2 è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, relativamente agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003, relativamente agli eventi alluvionali che hanno colpito le regioni Abruzzo, Molise, Campania e la provincia di Foggia. Le procedure e le modalità per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. La quota non vincolata all'assegnazione delle risorse per gli

interventi di cui ai periodi precedenti è destinata agli interventi negli altri territori colpiti da calamità naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con particolare riferimento a quelli di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2002, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 289 del 10 dicembre 2002 e n. 290 dell'11 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2003, e tenuto comunque conto delle apposite risorse finanziarie derivanti da disposizioni legislative o da ordinanze di protezione civile, nonché per quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria del 26 settembre 1997 ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-*bis.* – *1.* All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo" sono sostituite dalle seguenti: "ad erogare contributi in favore delle regioni medesime" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che può essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile".

2. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: "nel triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2003-2005".

3. All'articolo 38, comma 7, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: "Per il triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2003-2005".

ART. 1-*ter.* – *1.* Per fronteggiare la persistente, eccezionale ed urgente necessità di superare l'emergenza ambientale e lo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana, ed al fine di perseguire l'elevato livello della salute e dell'ambiente, sono confermati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1999, ed i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000 e del 14 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 300 del 23 dicembre 1999, n. 146 del 24 giugno 2000 e n. 23 del 28 gennaio 2002, con i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato e poi prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale nella Regione siciliana.

2. Sono confermate la nomina del Presidente della Regione siciliana a Commissario delegato, i poteri e le competenze di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 31 maggio 1999, n. 2983, eccetto quanto previsto agli articoli 3, comma 2, e 5, commi 2, 4, 5 e 6, nonché di cui alle successive ordinanze in data 31 marzo 2000, n. 3048, 21 luglio 2000, n. 3072, 25 maggio 2001, n. 3136, e 22 marzo 2002, n. 3190; sono comunque fatti salvi tutti gli effetti derivati dall'attuazione delle ordinanze stesse, nonché le conseguenti attività svolte dall'Ufficio del Commissario delegato — Presidente della Regione siciliana.

3. Le disposizioni di conferma e di salvezza, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano altresì ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, alle ordinanze di protezione civile ed ai conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza ambientale e relativamente allo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione ».

Il titolo è sostituito dal seguente:

« Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3664):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI).

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 10 febbraio 2003 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 13, 18, 19, 25 e 27 febbraio 2003.

Esaminato in aula il 4 marzo 2003 e approvato il 5 marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2084):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 7 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª (presupposti di costituzionalità), 5ª, 6ª, 8ª e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione, il 12, 13 e 19 marzo 2003.

Esaminato in aula il 20, 25 marzo 2003 e approvato il 26 marzo 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3664-*B*):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 26 marzo 2003 con parere del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 26, 27 marzo 2003.

Esaminato in aula e approvato il 31 marzo 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2003.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 28.

03G0087

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 13 marzo 2003.

Proroga del termine di scadenza per la presentazione della documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione delle convenzioni per il finanziamento dei progetti approvati nell'ambito del «Piano d'azione e-government».

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001 relativo alla delega in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglia dei Ministri del 27 settembre 2001, recante l'stituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 che disciplina procedure e modalità per l'utilizzo dei fondi assegnati al finanziamento del Piano d'azione di e-government;

Visto l'avviso relativo alla selezione dei progetti proposti dalle regioni e dagli enti locali per l'attuazione dell'e-government, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2002;

Considerato che in risposta al citato avviso di selezione sono stati presentati complessivamente 377 progetti;

Visto il decreto dell'11 novembre 2002, con il quale il capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ha approvato i progetti ammessi al cofinaziamento;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 novembre 2002 con il quale sono determinati i fondi per il cofinanziamento per ciascuno dei 138 progetti ammessi al cofinanziarnento e nel quale è stato previsto che la sottoscrizione delle convenzioni dovesse avvenire entro centoventi giorni dalla data del suddetto decreto;

Ravvisate le difficoltà da parte delle amministrazioni di far pervenire entro il termine previsto il completamento della documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione delle convenzioni;

Considerata l'esigenza di concludere l'attività in corso, indicando un ulteriore definitivo termine per le amministrazioni destinatarie dei cofinanziamenti, per completare le procedure;

Decreta:

Art. 1.

Proroga termine per la presentazione della documentazione

1. La data entro la quale dovrà pervenire la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 novembre 2002, è prorogata tassativamente al 15 aprile 2003.

2. Nel caso in cui gli enti destinatari dei fondi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 novembre 2002 non dovessero far pervenire la documentazione richiesta per la sottoscrizione delle convenzioni entro la data stabilita al comma 1 del presente articolo, decadranno dal diritto al finanziamento previsto dal suddetto decreto. In tali casi, le somme non utilizzate saranno destinate alle attività previste dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 novembre 2002.

Roma, 13 marzo 2003

Il Ministro: STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2003, Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 216

03A04826

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 marzo 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro e trecentosessantasette giorni relativi all'emissione del 14 marzo 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 6 marzo 2003 che hanno disposto per il 14 marzo 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantaquattro e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 2003;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 marzo 2003 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,376 per i B.O.T. a novantaquattro giorni e a 97,795 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 18.728.262,20 per i titoli a novantaquattro giorni con scadenza 16 giugno 2003; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2004, ammonta a € 132.312.125,78 per i titoli a trecentosessantasette giorni con scadenza 15 marzo 2004.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 99,123 per i B.O.T. a novantaquattro giorni e a 96,832 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A04838

DECRETO 25 marzo 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º febbraio 2010, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 18 marzo 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 39.159 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 2003 con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º febbraio 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º febbraio 2010, fino all'importo massimo di nominali 3.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 febbraio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 febbraio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 20 febbraio 2003, entro le ore 11 del giorno 28 marzo 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 20 febbraio 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 20 febbraio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 marzo 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per cinquantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 20 febbraio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A04606

DECRETO 28 marzo 2003.

Modifica del contenuto di condensato di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/ e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 2 settembre 2002 concernente l'iscrizione in tariffa di varie marche di tabacchi lavorati;

Vista l'istanza con la quale la società Altadis Italia S.r.l., ha chiesto per una marca di sigarette di modificare il contenuto dichiarato di condensato indicato nel predetto decreto direttoriale;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di condensato della sottoindicata marca di sigarette è così modificato:

marca: Futura Ultra Lights;

mg/sigaretta condensato da 5,0 a 4,0.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2003

Il direttore generale: TINO

03A04680

DECRETO 7 aprile 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 1° aprile 2003 è pari a 34.840 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 aprile 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni con scadenza il 15 luglio 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 aprile 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A04836

DECRETO 7 aprile 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 1° aprile 2003 è pari a 34.840 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 aprile 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 aprile 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 aprile 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A04837

DECRETO 7 aprile 2003.

Rideterminazione dei termini connessi alla proroga di termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59, il quale ha disposto che i termini connessi con quelli prorogati con lo stesso decreto-legge sono corrispondentemente rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che con il predetto decreto-legge sono stati prorogati dal 16 aprile al 16 maggio 2003 i termini relativi ai versamenti delle maggiori somme dovute in applicazione di disposizioni in materia di definizione di taluni adempimenti ed obblighi tributari di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27;

Ritenuto che occorre, pertanto, disporre una corrispondente proroga dei connessi termini previsti dai citati provvedimenti legislativi;

Decreta:

Art. 1.

1. I termini del 17 aprile 2003, concernenti la decorrenza degli interessi legali relativi ai versamenti rateali previsti dagli articoli 8, comma 3, terzo periodo, 9, commi 12, primo periodo e 17, terzo periodo, 9-*bis*, comma 1, secondo periodo, 15, comma 5, secondo periodo, e 16, comma 2, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembe 2002, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono prorogati al 17 maggio 2003.

2. Sono altresì rideterminati i termini contenuti, nelle seguenti disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-*bis* del decrto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27:

a) il termine del 24 aprile 2003 di cui all'art. 8, comma 4, secondo periodo, concernente il riversamento da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione integrativa riservata, è prorogato al 23 maggio 2003;

b) il termine del 16 maggio 2003 di cui al comma 11, primo periodo, dello stesso art. 8, concernente la comunicazione da parte di società di persone e associazioni dell'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, è prorogato al 16 giugno 2003;

c) il termine del 16 settembre 2003 di cui al secondo periodo del medesimo comma 11 del citato art. 8, concernente il perfezionamento della definizione da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, è prorogato al 16 ottobre 2003;

d) il termine del 18 aprile 2003 di cui all'art. 15, comma 8, concernente la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, è prorogato al 20 maggio 2003;

e) il termine del 21 aprile 2003 di cui all'art. 16, comma 4, concernente la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, è prorogato al 21 maggio 2003;

f) il termine del 31 ottobre 2003 di cui al comma 8, primo periodo, dello stesso art. 16, concernente la trasmissione dell'elenco delle liti pendenti per le quali è stata presenta la domanda di definizione, è prorogato al 30 novembre 2003;

g) i termini del 31 luglio 2004, di cui al secondo ed al quarto periodo dello stesso comma 8 del medesimo art. 16, concernenti, rispettivamente, la sospensione delle liti fiscali, nonché il deposito della comunicazione della regolarità della domanda di definizione, sono prorogati al 16 ottobre 2004.

3. Il termine per il pagamento al concessionario della tassa automobilistica erariale in caso di notifica di cartella di pagamento, di cui al comma 2 dell'art. 5-*quinques* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è prorogato al 26 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2003

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

03A04880

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 marzo 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Vivanza vardenafil» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C n. 228/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Vivanza vardenafil» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/249/001 - 5 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/249/002 - 5 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/249/003 - 5 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/249/004 - 5 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/249/005 - 10 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/249/006 - 10 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/249/007 - 10 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/249/008 - 10 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/249/009 - 20 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/249/010 - 20 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/249/011 - 20 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/249/012 - 20 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister uso orale.

Titolare A.I.C.: Bayer AG.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 4 marzo 2003 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vivanza vardenafil»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 28/29 gennaio 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Vivanza vardenafil» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale VIVANZA VARDENAFIL nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035735012/E (in base 10), 122KH4 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035735024/E (in base 10), 122KHJ (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035735036/E (in base 10), 122KHW (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035735048/E (in base 10), 122KJ8 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035735051/E (in base 10), 122KJC (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035735063/E (in base 10), 122KJR (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035735075/E (in base 10), 122KK3 (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035735087/E (in base 10), 122KKH (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035735099/E (in base 10), 122KKV (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035735101/E (in base 10), 122KKX (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035735113/E (in base 10), 122KL9 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035735125/E (in base 10), 122KLP (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Vivanza vardenafil» è classificata come segue:

5 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035735012/E (in base 10), 122KH4 (in base 32);

classe «C»;

5 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035735024/E (in base 10), 122KHJ (in base 32);

classe «C»;

5 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035735036/E (in base 10), 122KHW (in base 32);

classe «C»;

5 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035735048/E (in base 10), 122KJ8 (in base 32);

classe «C»;

10 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035735051/E (in base 10), 122KJC (in base 32);

classe «C»;

10 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035735063/E (in base 10), 122KJR (in base 32);

classe «C»;

10 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035735075/E (in base 10), 122KK3 (in base 32);

classe «C»;

10 mg compresse rivestite con film 12 compresse in bhster uso orale;

A.I.C. n. 035735087/E (in base 10), 122KKH (in base 32);

classe «C»;

20 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035735099/E (in base 10), 122KKV (in base 32);

classe «C»;

20 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035735101/E (in base 10), 122KKX (in base 32);

classe «C»;

20 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035735113/E (in base 10), 122KL9 (in base 32);

classe «C»;

20 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035735125/E (in base 10), 122KLP (in base 32);

classe «C».

Il regime di fornitura della specialità medicinale è fissato come segue: «Medicinale soggetto a prescrizione medica».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 24 marzo 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A04530

DECRETO 24 marzo 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Levitra vardenafil» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C n. 227/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Levitra vardenafii» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/248/001 - 5 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/248/002 - 5 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/248/003 - 5 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/248/004 - 5 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/248/005 - 10 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/248/006 - 10 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/248/007 - 10 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/248/008 - 10 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/248/009 - 20 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/248/010 - 20 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/248/011 - 20 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister uso orale;

EU/1/03/248/012 - 20 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister uso orale.

Titolare A.I.C.: Bayer AG.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 6 marzo 2003 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levitra vardenafil»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 28/29 gennaio 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Levitra vardenafil» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale LEVITRA VARDENAFIL nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

5 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035734019/E (in base 10), 122JJ3 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035734021/E (in base 10), 122JJ5 (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035734033/E (in base 10), 122JJK (in base 32);

5 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035734045/E (in base 10), 122JJX (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035734058/E (in base 10), 122JKB (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035734060/E (in base 10), 122JKD (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035734072/E (in base 10), 122JKS (in base 32);

10 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035734084/E (in base 10), 122JL4 (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035734096/E (in base 10), 122JLJ (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035734108/E (in base 10), 122JLW (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035734110/E (in base 10)1 122JLY (in base 32);

20 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister uso orale - A.I.C. n. 035734122/E (in base 10), 122JMB (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Levitra vardenafil» è classificata come segue:

5 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035734019/E (in base 10), 122JJ3 (in base 32);

classe «C»;

5 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035734021/E (in base 10), 122JJ5 (in base 32);

classe «C»;

5 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035734033/E (in base 10), 122JJK (in base 32);

classe «C»;

5 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035734045/E (in base 10), 122JJX (in base 32);

classe «C»;

10 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035734058/E (in base 10), 122JKB (in base 32);

classe «C»;

10 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035734060/E (in base 10) 122JKD (in base 32);

classe «C»;

10 mg compresse rivestite con film 8 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035734072/E (in base 10), 122JKS (in base 32);

classe «C»;

10 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035734084/E (in base 10), 122JL4 (in base 32);

classe «C»;

20 mg compresse rivestite con film 2 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035734096/E (in base 10), 122JLJ (in base 32);

classe «C»;

20 mg compresse rivestite con film 4 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035734108/E (in base 10), 122JLW (in base 32);

classe «C»;

20 mg compresse rivestite con film 8 compresse in b]ister uso orale

A.I.C. n. 035734110/E (in base 10), 122JLY (in base 32);

classe «C»;

20 mg compresse rivestite con film 12 compresse in blister uso orale;

A.I.C. n. 035734122/E (in base 10), 122JMB (in base 32).

classe «C».

Il regime di fornitura della specialità medicinale è fissato come segue: «Medicinale soggetto a prescrizione medica».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 24 marzo 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A04531

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 marzo 2003.

Applicazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio quale documentazione probatoria dell'attività formativa a finanziamento pubblico realizzata dagli enti privati gestori di attività formative nel procedimento «Legge 14 febbraio 1987, n. 40».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1987, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

Il presente decreto disciplina l'applicazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (di seguito denominata DSAN) come documentazione probatoria dell'attività formativa svolta dagli enti di formazione professionale ai fini del calcolo del contributo da erogare ai sensi della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

Art. 2.

Modalità e tempi di presentazione

La DSAN deve essere compilata sui moduli di cui al successivo art. 3, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente nazionale che ha inoltrato l'istanza di contributo per la legge n. 40/1987, unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità

del sottoscrittore. La DSAN deve essere acclusa all'istanza di contributo della legge n. 40/1987 da presentarsi entro il termine previsto dalla legge stessa.

Art. 3.

Moduli

Le DSAN vanno redatte utilizzando i prospetti appositamente predisposti dall'ufficio competente.

Art. 4.

Tipologia del controllo

L'Amministrazione provvederà a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle DSAN mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Il controllo a campione, al fine di essere rappresentativo ed efficace, viene fissato in misura non inferiore al 30% del numero di amministrazioni interessate alla certificazione dei dati.

Un corso si intende non certificato quando l'amministrazione certificante non lo identifica tra quelli di propria competenza ovvero rileva errori in almeno uno dei seguenti elementi: titolo del corso, allievi previsti, ore previste, monte ore previsto del corso, anno di riferimento, titolare del finanziamento ed attuatore del corso.

L'Ufficio, fermo restando il controllo suddetto, mantiene la facoltà di chiedere ulteriore documentazione a supporto di qualsiasi elemento ritenesse utile per il completamento dell'attività istruttoria.

Art. 5.

Sanzioni

A seguito delle risultanze dei controlli i dati relativi alle attività formative non certificati non saranno utilizzati ai fini della determinazione dell'entità del contributo come stabilito dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 125/1987.

Qualora i dati non certificati superino il 70% del monte ore dell'attività formativa complessivamente presentata dall'Ente, il dichiarante è responsabile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 75, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000).

Art. 6.

Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

Ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Roma, 24 marzo 2003

Il Ministro: MARONI

03A04643

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 14 marzo 2003.

Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet, ai sensi dell'art. 89 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'art. 22;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, approvativa del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l'art. 89;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 89 della predetta legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti il contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed, in particolare, l'art. 41, comma 7;

Sentiti gli operatori di telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione della somma stanziata

1. L'ammontare dello stanziamento previsto dall'art. 89, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di seguito denominata «la legge», rispettivamente per le persone fisiche, i pubblici esercizi e gli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezioni dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività e per le persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via Internet, è così ripartito:

a) 4 milioni di euro per i contributi di cui al predetto art. 89, comma 1, della legge, relativo agli apparati idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (DVB-T) e la conseguente interattività, nonché per i contributi di cui al predetto art. 89, comma 2, della legge, relativo agli apparati di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via Internet, utilizzati per la predetta interattività;

b) 27 milioni di euro per i contributi di cui al medesimo art. 89, comma 2, della legge, relativo agli apparati di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via Internet;

Art. 2.

Procedure per l'assegnazione dei contributi per apparati per trasmissione e/o ricezione a larga banda dei dati via Internet

1. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, come stabiliti dalla legge nella misura di 75 euro per ciascun accesso, sono erogati per il tramite degli operatori di telecomunicazioni con i quali i beneficiari abbiano stipulato un contratto di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet.

2. I contributi vengono corrisposti mediante uno sconto di ammontare corrispondente a 75 euro per ciascun accesso, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati dopo il 1° dicembre 2002. Nel caso dell'acquisto il contributo è riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o del comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette entro il primo anno.

3. Ai fini dell'erogazione dei contributi, con provvedimento del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni ed autorizzazioni, di seguito denominato «il Ministero», sono stabilite almeno quattro tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, da rilasciare agli operatori di telecomunicazioni di cui al comma 1 che ne facciano richiesta, ciascuna contenente l'ammontare dello stanziamento relativo al singolo lotto, che è stabilito sulla base dei dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet per tipologia di operatore. A tale scopo il Ministero richiede ad un campione rappresentativo di operatori di telecomunicazioni i dati di vendita dal 7 ottobre 2002 al 15 dicembre 2002. Il provvedimento è adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. Le tipologie di lotto possono essere modificate in qualsiasi momento dal Ministero, d'ufficio o su istanza degli operatori, debitamente documentata. In ogni caso il Ministero stesso, entro il 30 aprile 2003, provvederà alla conferma o alla revisione dei lotti da assegnare, in relazione all'andamento dell'erogazione dei contributi.

Art. 3.

Assegnazione dei lotti di autorizzazioni preventive e rimborso dei contributi erogati

1. A ciascun operatore di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, che risulti assegnatario dei lotti di autorizzazioni preventive ai sensi del presente articolo, sono rimborsati i contributi erogati in relazione ai contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda stipulati dopo il 1° dicembre 2002, ai beneficiari propri utenti.

2. I lotti di autorizzazioni preventive sono assegnati ai soggetti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto richiesta scritta a mezzo di raccomandata entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 2, comma 3. I lotti, la cui validità massima è pari a trenta giorni, sono assegnati a ciascun soggetto entro sette giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'attivazione del proprio sistema informativo di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Per usufruire dell'assegnazione di un successivo lotto i soggetti di cui al comma 1 devono inviare al Ministero un documento elettronico contenente gli estremi degli abbonamenti al servizio di accesso a larga banda riferiti al precedente lotto.

4. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 forniscono al Ministero, nel formato elettronico stabilito nel provvedimento di cui all'art. 2, comma 3, gli identificativi informatici (indirizzo IP statico e password) di un proprio sistema informativo (server) che operi su Internet con protocollo FTP (File Tranfer Protocol) e consenta l'accesso dall'esterno in sola lettura. Il sistema informativo, realizzato dal soggetto assegnatario del lotto di autorizzazioni preventive e dal medesimo gestito sotto la propria responsabilità, deve contenere un documento elettronico per ciascun lotto di contributi assegnato con i dati identificativi dei beneficiari che hanno usufruito del contributo, della data dei relativi contratti di fornitura del servizio di accesso a larga banda e dell'operatore che fornisce il servizio stesso.

5. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero, mediante posta elettronica con avviso di ricevimento, la presenza sul proprio sito FTP del file conte-

nente le informazioni sugli utenti che hanno fruito dei contributi relativi al corrente lotto di autorizzazioni preventive assegnato.

6. L'avviso relativo al file di cui al comma 5 è inviato dal soggetto assegnatario al termine dell'assegnazione di tutti i contributi ad esso relativi e comunque non oltre il trentesimo giorno dal completamento dell'assegnazione del lotto medesimo. Decorso tale termine non sono più assegnati contributi a valere sul lotto in questione.

7. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione dell'avviso di cui al comma 5, effettuati i necessari controlli sui dati forniti e sulla consistenza dello stanziamento residuo, rilascia, o segnala di non poter rilasciare, l'autorizzazione ad un lotto successivo, identico al precedente.

8. Entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione ad un lotto successivo, il Ministero emette un mandato di pagamento, a favore del soggetto assegnatario relativo al lotto precedente.

9. Il mandato di pagamento è unico per tutte le tipologie di contratto stipulate (acquisto, comodato d'uso, noleggio), considerandosi l'eventuale beneficio di valuta derivante dall'erogazione frazionata all'utente, da parte del soggetto autorizzato, dei contributi per i contratti a noleggio, corrisposto a ristoro dei costi di gestione sopportati dagli stessi soggetti autorizzati, senza che i suddetti soggetti possano pretendere alcun'altra forma di rimborso.

10. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione ad un soggetto assegnatario di non poter rilasciare l'autorizzazione ad un lotto di contributi avendo valutato prossimo l'esaurimento dei fondi, rende pubblica la medesima valutazione di esaurimento fondi attraverso le procedure di cui all'art. 4, riservandosi di emettere un provvedimento ai sensi dell'art. 2, comma 4, per la revisione delle tipologie di lotto, in vista dell'assegnazione dei fondi residui.

11. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di esaurimento fondi di cui al comma precedente, ciascun soggetto assegnatario deve segnalare, mediante avviso in posta elettronica e file sul sito FTP, i dati relativi ai beneficiari dei lotti al medesimo assegnati, per i quali non sia intervenuta, per qualsiasi motivo, la stipula e l'attivazione del servizio. I contributi relativi ai suddetti beneficiari vengono scorporati dal relativo lotto, compensati finanziariamente con il soggetto assegnatario ed entrano a far parte dei fondi residui non assegnati.

Art. 4.

Pubblicità

1. Il Ministero pubblica sul proprio sito Internet una pagina informativa concernente l'ammontare residuo dello stanziamento di cui all'art. 89, comma 4, della legge, ripartito secondo l'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, tenuto conto di tutti i lotti di autorizzazioni preventive assegnati, fino a quel momento, ai soggetti autorizzati. L'aggiornamento dello stanziamento residuo e l'eventuale avviso di prossimo esaurimento fondi sono effettuati all'assegnazione di ciascun lotto di autorizzazioni preventive ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1 ed, in ogni caso, con cadenza settimanale.

Art. 5.

Revoca del contributo

1. Qualora risulti che la concessione del rimborso del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata, il contributo è revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio.

2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo, a carico del soggetto assegnatario di cui all'art. 3, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo.

Art. 6

Assegnazione dei contributi per ricevitori per la televisione digitale terrestre

1. Nelle sperimentazioni di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri previste dalla normativa vigente, i contributi per gli apparati idonei a consentire la ricezioni dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività e per gli apparati per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via Internet utilizzati per la predetta interattività, sono corrisposti agli utenti che acquistano o noleggiano gli apparati stessi con le procedure previste negli articoli 2 e 3 del presente decreto e per il tramite dei seguenti soggetti:

a) i soggetti abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive digitali su frequenze terrestri (DVB-T) ai sensi della normativa vigente;

b) gli operatori di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto;

c) i fornitori di servizi autorizzati ai sensi del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale;

d) i soggetti che abbiano stipulato apposite convenzioni con quelli indicati alle lettere precedenti, per dar corso alla sperimentazione.

2. I contributi per gli apparati idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, acquistati da utenti privati, sono corrisposti direttamente all'utente.

3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati ai beneficiari che risultino abbonati ed in regola per l'anno in corso per il pagamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2003

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 229

03A04607

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 24 febbraio 2003.

Integrazione della delega di funzioni conferita al Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il protocollo d'intesa per la razionalizzazione e l'efficientamento della linea ferroviaria Matera-Bari del 15 maggio 1998 e successiva appendice del 10 febbraio 1999;

Visto l'accordo di programma per la delega delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale sottoscritto ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo n. 422/1997 tra la regione Basilicata e il Ministero dei trasporti e della navigazione, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 24 febbraio 2000;

Visto l'accordo di programma per la delega delle funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale sottoscritto, ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo n. 422/1997, tra la regione Puglia e il Ministero dei trasporti e della navigazione, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in data 23 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000 a seguito del quale la delega di funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione alle regioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 422/1997 è diventata operativa dal 1° gennaio 2001;

Rilevato che nell'ambito dei predetti accordi è previsto il trasferimento delle quote societarie delle FAL s.r.l. rispettivamente, nella misura del 55% per la Basilicata e del 45% per la Puglia, con la riserva, per tale ultima regione, di assumere le proprie determinazioni sulla proprietà delle quote medesime entro il 31 dicembre 2003;

Rilevato che per le summenzionate regioni ancora non si è realizzato il trasferimento delle quote che rimangono, pertanto, seppure provvisoriamente in proprietà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista l'intesa del 6 giugno 2002 con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la regione Basilicata e la regione Puglia hanno concordato di organizzare un tavolo tecnico per esaminare le problematiche comuni alla regione Basilicata ed alla regione Puglia sulla politica dei trasporti al fine di pervenire ad una pianificazione delle politiche del trasporto locale comune alle due regioni.

Viste le conclusioni raggiunte nell'ambito del predetto tavolo tecnico, in ottemperanza ad i compiti ad esso assegnati ha provveduto svolgere una serie di incontri, al termine dei quali ha fornito un rapporto preliminare dal quale è emerso che non appare possibile, nel breve/medio periodo, la trasformazione a scartamento ordinario delle linee FAL, in particolare per il tratto Matera-Venusio e che pertanto ne discende la necessità di individuare e valutare soluzioni alternative per l'inserimento in rete a scartamento ordinario delle infrastrutture R.F.I.;

Ritenuto che la valutazione delle ipotesi di assetto societario debba essere oggetto di successiva valutazione, ovvero di ulteriore approfondimento.

Ritenuto di dover aggiornare i contenuti del protocollo d'intesa 15 maggio 1998 e successiva appendice del 10 febbraio 1999 al fine di un più rapido sviluppo del processo di ammodernamento e miglioramento dell'offerta di trasporto ferroviario, conseguibile attraverso l'immediato utilizzo di risorse finanziarie già disponibili.

Vista la bozza del documento da sottoscrivere per la revisione del protocollo d'intesa 15 maggio 1998 e successiva appendice del 10 febbraio 1999 sottopostami da parte del Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte;

Si delega

Il Sottosegretario di Stato, on. Guido Viceconte, a sottoscrivere il documento per la revisione del protocollo d'intesa per la razionalizzazione e l'efficientamento della relazione ferroviaria Matera-Bari.

Roma, 24 febbraio 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 152

03A04575

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 2 aprile 2003.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per i *referendum* regionali abrogativi della disciplina istitutiva delle nuove province, indetti nella regione Sardegna per il giorno 11 maggio 2003. (Deliberazione n. 73/03/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 aprile 2003;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo statuto speciale per la regione Sardegna, e successive modificazioni;

Vista la legge della regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, recante «Norme sul *referendum* popolare, e successive integrazioni e modificazioni»;

Viste le leggi della regione Sardegna n. 4/1997, recante disposizioni in materia di «Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali» e successive integrazioni e modificazioni; n. 9/2001, recante disposizioni in materia di «Istituzione delle province di Carbonia - Iglesias del Medio Campidano, della Ogliastra e di Olbia - Tempio»; n. 10/2002, recante disposizioni in materia di «Adempimenti conseguenti all'istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4»; nonché, la deliberazione del Consiglio della regione Sardegna del 31 marzo 1999, recante la previsione delle nuove circoscrizioni provinciali della regione Sardegna;

Rilevato che, con decreto del presidente della regione Sardegna n. 16 del 30 gennaio 2003, in materia di *referendum* abrogativi sulla disciplina istitutiva delle nuove province, sono stati indetti per il giorno di domenica 11 maggio 2003 i *referendum* regionali abrogativi delle appena citate disposizioni normative;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per i *referendum* abrogativi:

a) della legge della regione Sardegna 2 gennaio 1997, n. 4, recante disposizioni in materia di «Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali», e successive integrazioni e modificazioni;

b) della legge della regione Sardegna 12 luglio 2001, n. 9, recante disposizioni in materia di «Istituzione delle province di Carbonia - Iglesias del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia - Tempio»;

c) della legge della regione Sardegna 1° luglio 2002, n. 10, recante disposizioni in materia di «Adempimenti conseguenti all'istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4»;

d) della deliberazione del Consiglio della regione Sardegna del 31 marzo 1999, recante la previsione delle nuove circoscrizioni provinciali della regione Sardegna,

indetti nella regione Sardegna per il giorno 11 maggio 2003, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

a) i comitati promotori dei quesiti referendari;

b) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel Consiglio regionale o che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti; questi ultimi

organismi devono essersi costituiti entro cinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

2. Entro lo stesso termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la propria posizione favorevole o contraria al quesito referendario, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
COMUNICAZIONE POLITICA
IN CAMPAGNA REFERENDARIA

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata locale che diffonda le proprie trasmissioni nella regione Sardegna dedica alla comunicazione politica sui temi dei *referendum* abrogativi, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in misura uguale tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi dei *referendum* non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza almeno settimanale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II
MESSAGGI AUTOGESTITI
IN CAMPAGNA REFERENDARIA

Art. 4.
Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo di cui al precedente art. 3, comma l, le emittenti radiofoniche e televisive private locali che diffondono le proprie trasmissioni nella regione Sardegna, le quali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario, hanno altresì la facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18-19,59; seconda fascia 12-14,59; terza fascia 21-23,59; quarta fascia 7-8,59; quinta fascia 15-17,59; sesta fascia 9-11,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione,

fermi restando in ogni caso i limiti di cui alla lettera *d)*. L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 7.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa sinteticamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.

2. A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il proprio responsabile per il *referendum*, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.

Art. 8.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

Art. 9.

Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma l, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE
NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 10.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento e fino alla data di chiusura della campagna referendaria, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, quando vengano trattate questioni relative ai temi oggetto dei *referendum*, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro il quesito referendario vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, in chiara distinzione tra informazione e opinione.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai *referendum*. Direttori dei programmi, registi, conduttori e ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte dei votanti.

Capo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 11.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo e terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 12.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III
STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 13.

Comunicato preventivo per la diffusione
di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo, fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni, nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi ai *referendum* sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo e il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali relativi ai *referendum* le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interes-

sati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 14.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio politico referendario» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 15.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi ai *referendum* su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati ai *referendum* di cui all'art. 2, comma 1.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati ai *referendum* sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati ai *referendum*.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 16.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 17.

Compiti del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

1. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 7, 8 e 9, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizione dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 18 del presente provvedimento.

Art. 18.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. Il competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 19.

Modifica alla delibera n. 51/03/CSP

1. All'art. 8, comma 1, della delibera n. 51/03/CSP le parole «dall'art. 1, comma 3, del decreto 3 aprile 2002 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite da «dal decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003».

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Napoli, 2 aprile 2003

Il presidente: CHELI

03A04685

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2003), **coordinato con la legge di conversione 8 aprile 2003, n. 62** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5)**, recante: «*Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale*»**.

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati ii valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Art. 1.

1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonché quelli attivabili sulla base del limite di impegno di cui al comma 2, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria *ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.*

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata alle medesime finalità di cui al comma 1 una quota parte, pari a 20 milioni di Euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla predetta disposizione legislativa.

2-*bis. Per gli interventi da finanziare con la quota di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalità di cui ai commi 1 e 3. L'assegnazione delle risorse agli interventi di cui al periodo precedente integra il programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche in deroga alle procedure stabilite dall'articolo 80, comma 21, secondo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.*

2-*ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.*

2-*quater. Alle controversie derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche inerenti programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, ivi compresi gli interventi derivanti dall'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, continua ad applicarsi il disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.*

3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, *sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili ai sensi dei citati commi 1 e 2 è destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, relativamente agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, relativamente agli eventi alluvionali che hanno colpito le regioni Abruzzo, Molise, Campania e la provincia di Foggia. Le procedure e le modalità per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. La quota non vincolata all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui ai periodi precedenti è destinata agli interventi negli altri territori colpiti da calamità naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con particolare riferimento a quelli di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 289 del 10 dicembre 2002 e*

n. 290 dell'11 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, e tenuto comunque conto delle apposite risorse finanziarie derivanti da disposizioni legislative o da ordinanze di protezione civile, nonché per quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche ed Umbria del 26 settembre 1997.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. La quota dei limiti d'impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, da utilizzare per le attività di istruttoria e monitoraggio, come individuata dal decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti per il rimborso delle anticipazioni che la medesima è autorizzata a concedere, alle condizioni economiche e generali e nei limiti fissati annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per consentire l'espletamento delle attività di istruttoria e monitoraggio di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

6. Le anticipazioni di cui al comma 5 sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un capitolo di nuova istituzione delle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

«Art. 5 *(Stato di emergenza e potere di ordinanza)*. — 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».

— Si riporta il testo dell'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2003):

«Art. 80 (Misure di razionalizzazione diverse) *(omissis)* 21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed è inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

(Omissis)».

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti):

«Art. 13 *(Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture)*. —1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria

e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo.

(Omissis)».

— La legge 21 dicembre 2001, n. 443 reca: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive».

— Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania).

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva)*. — 2. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi già emessi e le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termine previsto dall'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area.»;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso.»;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 267 del 14 novembre 2002 reca: «Estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia.»;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2002 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle provincie di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna.»;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi metereologici verificatisi, nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia.»;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 2002 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Pistoia e Lucca, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002.»;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo e Torino per gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di settembre 2002.»;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di una eccezionale tromba d'aria verificatasi nel territorio della regione Sicilia, comune di Modica (Ragusa) il giorno 15 settembre 2002.»;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Parma colpito da eccezionali avversità atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002.»;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003 reca: «Proroga dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Ottone e Cerignale colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre 2001»;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 291 del 12 dicembre 2002 reca: «Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali conseguenti a eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria il 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000.».

Art. 1-bis

1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo» sono sostituite dalle seguenti: «ad erogare contributi in favore delle regioni medesime» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,che può essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile».

2. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1º agosto 2002, n. 166, le parole: «nel triennio 2002-2004» sono sostituite dalle parole: «nel triennio 2003-2005».

3. All'articolo 38, comma 7, primo periodo, della legge 1º agosto 2002, n. 166, le parole: «Per il triennio 2002-2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2003-2005».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 59 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», come modificato dalla presente legge:

«59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate, ed è autorizzato *ad erogare contributi in favore delle regioni medesime, che può essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile*. A tale fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento medesimo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), come modificato dalla presente legge:

«Art. 38 *(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci)* — 1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'art. 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti.

2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio sulla base dei princìpi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.

4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonché la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalità per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.

5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano *nel triennio 2003-2005*. Qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID). La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 6.

6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti», per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per cento di tali fondi è destinato alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5.

7. *Per il triennio 2003-2005*, il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualità del triennio, è finalizzato al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato con le modalità definite al comma 5; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali.

8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.

9. Il comma 2 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalità di cui all'art. 8, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalità di cui all'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvederà attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(Omissis)»

Art. 1-ter

1. Per fronteggiare la persistente, eccezionale ed urgente necessità di superare l'emergenza ambientale e lo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana, ed al fine di perseguire l'elevato livello della salute e dell'ambiente, sono confermati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 22 del 28 gennaio 1999, ed i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000 e del 14 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 300 del 23 dicembre 1999, n. 146 del 24 giugno 2000 e n. 23 del 28 gennaio 2002, con i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato e poi prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale nella Regione siciliana.*

2. Sono confermate la nomina del Presidente della Regione siciliana a Commissario delegato, i poteri e le competenze di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 31 maggio 1999, n. 2983, eccetto quanto previsto agli articoli 3, comma 2, e 5, comma 2, 4, 5 e 6, nonché di cui alle successive ordinanze in data 31 marzo 2000, n. 3048, e 21 luglio 2000, n. 3072, 25 maggio 2001, n. 3136, e 22 marzo 2002, n. 3190; sono comunque fatti salvi tutti gli effetti derivati dall'attuazione delle ordinanze stesse, nonché le conseguenti attività svolte dall'Ufficio del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana.

3. Le disposizioni di conferma e di salvezza, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano altresì ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle ordinanze di protezione civile ed ai conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza ambientale e relativamente allo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

Riferimenti normativi:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 1999 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza nella Regione siciliana in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale.»;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999 reca: «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Avellino per gli eventi alluvionali dei giorni 15 e 16 dicembre 1999 e proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali conseguenti ad eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nonché per le situazioni di crisi connesse ad emergenze socio ambientali ed idriche».

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 2000 reca: «Proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni conseguenti ad eventi calamitosi nonché per le situazioni di crisi connesse ad emergenze socio-ambientali ed idriche».

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002 reca: «Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Sicilia nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, della bonifica e del risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione.

L'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1999 reca: «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione siciliana»;

L'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3048 del 31 marzo 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2000 reca: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana»;

L'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3072 del 21 luglio 2000 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000 reca: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana»;

L'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3136 del 25 maggio 2001 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2001 reca: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana»;

L'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3190 del 22 marzo 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002 reca: «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

03A04893

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 aprile 2003

Dollaro USA	1,0720
Yen giapponese	128,70
Corona danese	7,4265
Lira Sterlina	0,68440
Corona svedese	9,1982
Franco svizzero	1,4865
Corona islandese	83,82
Corona norvegese	7,7980
Lev bulgaro	1,9497
Lira cipriota	0,58531
Corona ceca	31,781
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,43
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6239
Lira maltese	0,4232
Zloty polacco	4,3615
Leu romeno	36430
Tallero sloveno	232,0255
Corona slovacca	41,234
Lira turca	1777000
Dollaro australiano	1,7842
Dollaro canadese	1,5824
Dollaro di Hong Kong	8,3611
Dollaro neozelandese	1,9705
Dollaro di Singapore	1,9044
Won sudcoreano	1348,58
Rand sudafricano	8,5424

Cambi del giorno 7 aprile 2003

Dollaro USA	1,0582
Yen giapponese	127,82
Corona danese	7,4265
Lira Sterlina	0,68280
Corona svedese	9,1755
Franco svizzero	1,4873
Corona islandese	83,77
Corona norvegese	7,7720
Lev bulgaro	1,9489
Lira cipriota	0,58538
Corona ceca	31,581
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,84
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6198
Lira maltese	0,4225
Zloty polacco	4,3275
Leu romeno	36320
Tallero sloveno	232,0655
Corona slovacca	41,149
Lira turca	1748000
Dollaro australiano	1,7812
Dollaro canadese	1,5758
Dollaro di Hong Kong	8,2534
Dollaro neozelandese	1,9790
Dollaro di Singapore	1,8873
Won sudcoreano	1330,79
Rand sudafricano	8,5450

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A04894 - 03A04895

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metronidazolo»

Estratto decreto n. 56 del 20 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico METRONIDAZOLO, nella forma e confezione «500 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 25 flaconi da 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure - Alessandria, via De Ambrosiis n. 2, CAP 15067, codice fiscale n. 01679130060.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: confezione «500 mg/100 ml soluzione per infusione endovenosa» 25 flaconi da 100 ml A.I.C. n. 035160011/G (in base 10), 11JZYC (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società.

Titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999.

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bioindustria L.I.M. Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a. stabilimento sito in Novi Ligure, via De Ambrosiis, 2 (tutte).

Composizione: 100 ml di soluzione per infusione endovenosa:

principio attivo: Metronidazolo 500 mg;

eccipienti: sodio cloruro 740 mg; acido citrico anidro 40 mg; sodio fosfato bibasico biidrato 163 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento da infezioni gravi sostenute da batteri anaerobi, particolarmente bacteroides fragilis, altre specie da bacteroides ed altri anaerobi sui quali il metronidazolo esercita azione battericida, come fusobacteria, eubacteria, clostridia e cocchi gram-positivi anaerobi. Il metronidazolo è stato impiegato con risultati favorevoli nelle setticemie, batteriemie, ascessi cerebrali, polmonite necrotizzante osteomielite, febbre puerperale, ascessi pelvici, peritoniti e piaghe postoperatorie, nelle quali erano stati isolati uno o più dei batteri anaerobi citati. Prevenzione delle infezioni postoperatorie causate da batteri anaerobi, particolarmente bacteroides e cocchi gram-positivi anaerobi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04532

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Zeloram».

Estratto decreto A.I.C. n. 86 del 7 marzo 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZELORAM nelle forme e confezioni: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili, «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Epifarma s.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza (PZ), via S. Srocco, 6, c.a.p. 85033, Italia, codice fiscale 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 035540018 (in base 10), 11WM1L (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Doppel farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, stradone Farnese 118 (produzione - controllo e confezionamento).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Lorazepam 1 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; polacrilin potassio; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Film di rivestimento: ipromellosa; macrogol 6000; titanio biossido; talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutico acquisita agli atti):

confezione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili A.I.C. n. 035540020 (in base 10), 11WM1N (in base 32);

classe: «C»;

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Doppel farmaceutici stabilimento sito in Piacenza, Stradone Farnese 118 (Produzione - controllo e confezionamento).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Lorazepam 2,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato; cellulosa microcristallina; polacrilin potassio; magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Film di rivestimento: ipromellosa; macrogol 6000: titanio diossido: talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: disturbi d'ansia. Insonnia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04469

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Salonpas».

Estratto decreto n. 83 del 7 marzo 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SALONPAS rilasciata alla società Euroderm OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, (MI) Piazzale Aquileja, 8, c.a.p. 20144, Italia, codice fiscale 03359850967, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «bomboletta spray 80 ml» (codice A.I.C. n. 022511176) viene autorizzata la confezione «soluzione cutanea» contenitore sotto pressione 80 ml con valvola spray (codice A.I.C. - 022511226);

in sostituzione della confezione «bomboletta spray 120 ml» (codice A.I.C. - 02251188) viene autorizzata la confezione «soluzione cutanea» contenitore sotto pressione 120 ml con valvola spray (codice A.I.C. - 022511214).

Titolare A.I.C.: Euroderm OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI). Piazzale Aquileja, 8, c.a.p. 20144, Italia, codice fiscale 03359850967.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «soluzione cutanea» contenitore sotto pressione 80 ml con valvola spray - A.I.C. n. 022511226 (in base 10), 0PGZMU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Classe: resta confermata quella precedentemente autorizzata.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata quella precedentemente autorizzata.

Produttore: Hisamitsu Pharmaceutical CO. INC. - 408 Tashiro-Daikanmachi Tosu - SAGA (Japan) c.a.p. 141 (tutte).

Controllore: Farmila Farmaceutici Milano S.p.a. - via E. Fermi 50 Settimo Milanese (Milano).

Composizione: 100 ml contengono:

principi attivi: metile salicilato 1,75 g - mentolo 3,2 g - canfora 3 g;

eccipienti: benzile nicotinato 0,04 g - glicole salicilato 175 g - squalano 0,5 g - gas di petrolio liquefatto q.b. a 100 ml.

Confezione: «soluzione cutanea» contenitore sotto pressione 120 ml con valvola spray A.I.C. n. 022511214 (in base 10), 0PGZMG (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Classe: resta confermata quella precedentemente autorizzata.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata quella precedentemente autorizzata.

Produttore: Hisamitsu Pharmaceutical CO. INC. - 408 Tashiro-Daikanmachi Tosu - SAGA (Japan) c.a.p. 141 (tutte).

Controllore: Farmila Farmaceutici Milano S.p.a. - via E. Fermi 50 Settimo Milanese (Milano).

Composizione: 100 ml contengono:

principi attivi: metile salicilato 1,75 g - mentolo 3,2 g - canfora 3 g;

eccipienti: benzile nicotinato 0,04 g - glicole salicilato 1,75 g - squalano 5 g - gas di petrolio liquefatto q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento coadiuvante di affezioni dolorose dell'apparato osteoarticolare e muscolare di origine reumatica e traumatica: torcicollo, dolori intercostali, strappi muscolari, contusioni e distorsioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 022511176 e 022511188 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto decreto n. 84 del 7 marzo 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SALONPAS rilasciata alla società Euroderm OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano Piazzale Aquileja, 8, cap 20144, Italia, codice fiscale 03359850967, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «10 cerotti medicati» (codice A.I.C. n. 022511063) viene autorizzata la confezione «cerotti medicati» 10 cerotti piccoli» (codice A.I.C. n. 022511190).

Titolare A.I.C.: Euroderm OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazzale Aquileja, 8. c.a.p. 20144, Italia, codice fiscale 03359850967.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «cerotti medicati» 10 cerotti piccoli - A.I.C. n. 022511190 (in base 10), 0PGZLQ (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Classe: resta confermata quella precedentemente autorizzata.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata quella precedentemente autorizzata.

Produttore: Hisamitsu Pharmaceutical CO. INC. - 408 Tashiro-Daikanmachi Tosu - SAGA (Japan) c.a.p. 141 (tutte).

Controllore: Farmila Farmaceutici Milano S.p.a. - via E. Fermi 50 Settimo Milanese (Milano).

Composizione: 1 cerotto contiene:

principi attivi: metile salicilato 36,06 mg - mentolo 32,73 mg - canfora 7,11 mg

eccipienti: zinco ossido 34,17 mg - alfa-tocoferolo acetato 11,47 mg - gomma naturale 98,26 mg - gomma butilica 147 mg - estere del glicerolo di colofonia idrogenata 60,65 mg - estere del glicerolo di colofonia maleata 60,65 mg - polibutilene 49,53 mg - silice colloidale idrata 23,91 mg - titanio diossido 2,58 mg - amido acrilato 1000 5,73 mg - dibutilidrossitoluene 3,44 mg profumo S529 001 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento coadiuvante di affezioni dolorose dell'apparato osteoarticolare e muscolare; dolori articolari e muscolari di origine reumatica, torcicollo, dolori intercostali, distrazioni muscolari, postumi dolorosi di contusioni e distorsioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice 022511063 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto decreto n. 85 del 7 marzo 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SALONPAS rilasciata alla società Euroderm OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano Piazzale Aquileja, 8, c.a.p. 20144, Italia, codice fiscale 03359850967, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «"E" 2 cerotti medicati» (codice A.I.C. n. 022511137) viene autorizzata la confezione «cerotti medicati» «2 cerotti larghi» (codice A.I.C. n. 022511202).

Titolare A.I.C.: Euroderm OTC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Piazzale Aquileja, 8, c.a.p. 20144, Italia, codice fiscale 03359850967.

Confezioni autorizzate, e numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «cerotti medicati» 2 cerotti larghi - A.I.C. n. 022511202 (in base 10), 0PGZM2 (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Classe: resta confermata quella precedentemente autorizzata.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata quella precedentemente autorizzata.

Produttore: Hisamitsu Pharmaceutical CO. INC. - 408 Tashiro-Daikanmachi Tosu - SAGA (Japan) c.a.p. 141 (tutte).

Controllore: Farmila Farmaceutici Milano S.p.a. - via E. Fermi 50 Settimo Milanese (Milano).

Composizione: 1 cerotto contiene:

principi attivi: Betile salicilato 144, 24 mg - mentolo 130,92 mg - canfora 28,44 mg;

eccipienti: zinco ossido 136,98 mg - alfa-tocoferolo acetato 45,88 mg - gomma naturale 393,04 mg - gomma butilica 588 mg - estere del glicerolo di colofonia idrogenata 242,60 mg - estere del glicerolo di colofonia maleata 242,60 mg - polibutilene 198,12 mg - silice

colloidale idrata 95,64 mg - titanio diossido 10,32 mg - amido acrilato 1000 22,92 mg - dibutilidrossitoluene 13,76 mg profumo S529 20,04 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento coadiuvante di affezioni dolorose dell'apparato osteoarticolare e muscolare: dolori articolari e muscolari di origine reumatica, torcicollo, dolori intercostali, distrazioni muscolari, postumi dolorosi di contusioni e distorsioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice 022511137 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A04470-03A04471-03A04472

Rettifica del decreto 28 gennaio 2002 relativo alla specialità medicinale «Disodio Clodronato»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 124 del 5 marzo 2003

Medicinale: DISODIO CLODRONATO - A.I.C. n. 035014012/G «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Titolare A.I.C. EG S.p.a. - via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano.

Con riferimento al decreto A.I.C. n. 21 del 28 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 6 marzo 2002, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare il paragrafo relativo alla «conversione dell'autorizzazione a medicinale generico, e conseguente variazione della denominazione»: da: Disodio Clodronato; a: Acido Clodronico.

03A04468

COMUNE DI ACI CATENA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Aci Catena (provincia di Catania) ha adottato il 6 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

a) determinare per l'anno 2003 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nella misura del:

Aliquota ordinaria 6,2 per mille;

Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo terreni agricoli 5,5 per mille;

Aree fabbricabili 7,0 per mille;

b) determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di € 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

03A03789

COMUNE DI ARCADE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Arcade (provincia di Treviso) ha adottato il 21 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di confermare per l'anno di imposta 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

03A03790

COMUNE DI BAZZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bazzano (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare per l'anno 2003, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, le seguenti aliquote:

1) aliquota ordinaria: 6,7 per mille;

2) aliquota per abitazione principale (così come definita dall'art.16 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili): 5,8 per mille;

3) aliquota maggiorata: 7 per mille per i soli immobili ad uso abitazione e relativi cantina e garage non locati e a disposizione per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno di cui all'art.7 commi 1 e 2 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili;

4) aliquota agevolata ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previsti dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 431/1998 3 per mille;

L'agevolazione viene concessa a condizione che il soggetto interessato attesti entro il termine di versamento del saldo dell'imposta l'esistenza delle condizioni di cui sopra presentando un contratto registrato.

Si ritiene opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine di contribuire ad incentivare il mercato della locazione;

le seguenti detrazioni:

1) detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di cui al comma 2 dell'art. 8 sopracitato così come definita dall'art. 16 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili: euro 134,28.

2) la detrazione di cui al punto 1) è elevata a euro 185,92= per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni:

A) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

Nel caso di diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano;

B) avere compiuto i 60 anni di età se donne e 65 se uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati;

C) vivere soli o in nucleo familiare;

D) avere percepito nell'anno precedente rispetto a quello di competenza I.C.I. un reddito imponibile totale ai fini IRPEF non superiore a euro 9.300,00= pro-capite.

Nel caso di nucleo familiare composto da più persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a euro 13.500,00= più euro 1.000,00= per ogni persona a carico;

3) La detrazione di cui al punto 1) è elevata a euro 185,92= per le abitazioni principali possedute da nucleo familiare composto, al 1º gennaio 2003, da una o più persone, di cui almeno una disabile. Si considera persona disabile la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative.

Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto 2) - *D)*; qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo.

(Omissis).

03A03791

COMUNE DI BELLIZZI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bellizzi (provincia di Salerno) ha adottato il 5 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 le aliquote determinate con delibera di C.C. n. 3 del 18 febbraio 2000 e precisamente:

stabilire per l'anno 2003 nella misura dei 6 per mille l'aliquota ordinaria I.C.I. gravante sugli immobili, da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

di stabilire per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Bellizzi, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di stabilire per l'anno 2003 nella misura dei 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo, e da questi utilizzata come abitazione principale. Non compete la detrazione prevista per l'abitazione principale;

di stabilire per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili previa comunicazione, da effettuarsi all'ufficio I.C.I. del Comune, di ultimazione della costruzione e della sua destinazione alla vendita e che è vuota da persone e da cose;

di stabilire per l'anno 2003 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli vuoti per l'intero anno, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; quella utilizzata dai soci di cooperativa a proprietà indivisa, quelle regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari e infine quelle utilizzate dai residenti esteri con la condizione che sia l'unica abitazione posseduta non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale;

di considerare abitazione principale le pertinenze (box, garage, cantine, soffitte, ecc.) ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella detrazione dell'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovata capienza in sede di tassazione per l'abitazione principale;

2) di stabilire nella misura di € 132,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3) di stabilire la maggiore detrazione di € 160,00 di cui alla delibera di C.C. n. 42 del 28 giugno 1996 per l'abitazione principale a favore dei soggetti passivi che si trovano nelle situazione previste e precisamente:

a) possedere un'unica prima casa di abitazione classificata o classificabile catastalmente nel gruppo A con le seguenti categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 escludendo tutte le altre;

b) possedere un reddito personale non superiore a quello della pensione minima INPS aumentata della maggiorazione sociale prevista per l'anno 2003;

c) possedere un reddito riferito al nucleo familiare non superiore a quello di due pensioni minime INPS aumentate di una sola volta della maggiorazione sociale. Per nucleo familiare si intende quello risultante anagraficamente al 1º gennaio dell'anno per cui l'imposta è dovuta. Nella determinazione del reddito si tiene conto di ogni forma di reddito, indipendentemente dall'assoggettabilità all'IRPEF ed altre norme esonerative. Sono esclusi dal reddito solo gli interessi bancari e postali e dei titoli di Stato;

d) in caso di presenza nel nucleo familiare di persone invalide civili al 100% oppure di persone handicappate ai sensi della legge 104/92 i limiti di reddito di cui alla lett. *c)* sono raddoppiati;

e) per l'applicazione della maggiore detrazione devono essere verificate tutte le condizioni espresse dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* ed eventualmente, ricorrendone il caso, della lettera *d)*;

(Omissis).

03A03792

COMUNE DI CALATABIANCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Calatabianco (provincia di Catania) ha adottato il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. e la detrazione per l'abitazione principale nelle misure stabilite nella suddetta deliberazione n. 111 del 19 dicembre 2001, come di seguito specificato:

abitazione principale: 5 per mille;

altri fabbricati: 6 per mille;

terreni agricoli: 4 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille.

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: € 103,29

(Omissis).

03A03793

COMUNE DI CALDIERO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Caldiero (provincia di Verona) ha adottato il 18 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. come di seguito:

aliquota per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la detenga a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione, e relative pertinenze come da art. 2 del regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. 5 per mille;

aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

detrazione per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la detenga a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione: € 104,00.

(Omissis).

03A03794

COMUNE DI CARNAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Carnago (provincia di Varese) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003, per i motivi indicati in premessa, la misura delle aliquote dell'I.C.I. determinate per l'anno 2002, come segue:

per l'abitazione principale 6 per mille;

per gli altri immobili 6,50 per mille;

per gli immobili di proprietà degli enti senza scopo di lucro 4 per mille;

per gli immobili sfitti 7 per mille.

2. di confermare in euro 103,30 la detrazione sull'abitazione principale per l'anno 2003 considerando a tal fine anche le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto e non locate da anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari;

3. di confermare in euro 206,58 la detrazione sull'abitazione principale per l'anno 2003 alle coppie che si sposeranno in tale anno e che avranno un reddito annuo inferiore a euro 36.151,98.

(Omissis).

03A03795

COMUNE DI CARTOCETO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cartoceto (provincia di Pesaro e Urbino), ha adottato il 18 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare le aliquote per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 già stabilite con la propria deliberazione n. 10 del 29 gennaio 2002, e cioè:

a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili assoggettabili all'imposizione escluse le aree edificabili;

b) aliquota ridotta del 5 per mille, da applicarsi:

1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale (art. 7 comma 1, del regolamento I.C.I.);

2) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata (art. 7, comma 2, del regolamento I.C.I.);

3) alla pertinenza dell'abitazione principale anche se distintamente iscritta in catasto (art. 4 del regolamento I.C.I.);

4) dell'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta sino al secondo grado (art. 5 del regolamento I.C.I);

c) aliquota del 7 per mille per le aree edificabili.

2. Di prendere atto che, per la fattispecie imponibili di cui ai precedenti punti 1, 2 della lettera *b)*, è anche applicabile la detrazione d'imposta di € 103,29, nei termini indicati dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996.

3. Di prendere atto che la detrazione d'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 è stabilita in € 154,94 per soggetti in situazioni disagiate e in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 7, comma 3 del Regolamento I.C.I.

(Omissis).

03A03796

COMUNE DI CASSIGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cassiglio (provincia di Bergamo), ha adottato il 29 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

6 per mille per la prima casa;

7 per mille per ogni altra tipologia di immobilie.

Di confermare l'importo della detrazione per l'abilitazione principale in € 180,00.

(Omissis).

03A03797

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castellazzo Bormida (provincia di Alessandria), ha adottato il 12 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel territorio comunale per l'anno 2003;

2. determinare in € 103,29, la detrazione per l'abitazione principale da applicare per l'anno 2003.

(Omissis).

03A03798

COMUNE DI CASTELLO DI BRIANZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castello di Brianza (provincia di Lecco), ha adottato il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. Di determinare in misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 per la prima abitazione e le relative pertinenze e del 5,5 per mille per tutte le proprietà diverse dalla prima abitazione, confermando la misura delle detrazioni vigenti in € 103,29.

(Omissis).

03A03799

COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelnuovo Bormida (provincia di Alessandria), ha adottato il 31 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e s.m.i., e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2002, le seguenti aliquote dell'imposta comunale per gli Immobili:

a) aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

b) aliquota del 5,5 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) aliquota del 7 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa per l'unità immobiliare non direttamente adibita ad abitazione principale.

Di stabilire che la detrazione per prima casa è di € 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica; che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo solo titolare di prima casa e con reddito familiare inferiore ad € 6.713,00 sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 124,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.

(Omissis).

03A03800

COMUNE DI CEREA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cerea (provincia di Verona), ha adottato il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di determinare, per l'anno 2003 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura:

5,2 per mille per la casa di abitazione principale e pertinenze;

6 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di determinare, la detrazione d'imposta da effettuare sulla abitazione principale, in € 130,00;

3. È altresì equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:

a) al coniuge, anche se separato o divorziato;

b) ai parenti in linea retta di primo grado e collaterale fino al secondo grado;

c) ad un dipendente della ditta proprietaria;

purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale.

Gli immobili di cui al comma 3, non beneficiano della detrazione per l'abitazione principale, qualora tale detrazione sia stata usufruita per l'abitazione dove il soggetto passivo ha la propria dimore abituale.

4. di elevare a € 180,00 per l'anno 2003 la detrazione prevista per l'abitazione principale:

a) proprietari soli che al 1º gennaio 2003 abbiano raggiunto il settantesimo anno di età;

b) coppie di cui al 1º gennaio 2003 almeno uno dei proprietari abbia raggiunto il settantesimo anno di età

c) proprietari di immobili nel cui nucleo familiare risulti:

invalido con totale o permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge n. 18/1980 e n. 508/1988);

invalido con totale o permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge n. 18/1980 e n. 508/1988);

cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (legge n. 382/1970 e legge n. 508/1988);

cieco assoluto (legge n. 382/1970 e legge n. 508/1988)

sordomuto (legge n. 381/1970 e legge n. 508/1988).

(Omissis);

03A03801

COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cingia de' Botti (provincia di Cremona) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura unica del 6 per mille;

2. di determinare la detrazione per abitazione principale nella misura di € 140,00.

(Omissis).

03A03802

COMUNE DI ROCCAVIVARA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Roccavivara (provincia di Campobasso) ha adottato il 6 marzo 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di fissare, nella misura del cinque per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, su tutti gli immobili del territorio comunale;

2. di fissare in € 103,29 la detrazione d'imposta per la prima casa, con le sue pertinenze che siano destinate a servizi della casa di abitazione in modo durevole;

(Omissis).

03A03803

COMUNE DI RODDI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Roddi (provincia di Cuneo) ha adottato il 7 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di prendere atto che con D.G.C. n. 82 del 22 dicembre 2002 la Giunta comunale ha confermato, per l'anno 2003, nella misura unica del 5,25 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di confermare in € 103,29 la detrazione prevista per le abitazioni principali;

(Omissis).

03A03804

COMUNE DI ROVERCHIARA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Roverchiara (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di determinare e quindi riconfermare anche per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I., nella misura del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili;

(Omissis).

03A03805

COMUNE DI ROVESCALA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Rovescala (provincia di Pavia) ha adottato il 21 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di confermare per l'anno 2003, per quanto in premessa specificato, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 5 per mille, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in alto richiamate;

2) di confermare per l'anno 2003 in € 103,29 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A03806

COMUNE DI SALUGGIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Saluggia (provincia di Vercelli) ha adottato il 10 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di fissare l'aliquota I.C.I. 2003 come segue:

aliquota ordinaria 6,50 per mille;

aliquota per abitazione principale 4,50 per mille;

aliquota per abitazione date in uso gratuito dal proprietario ai suoi famigliari fino al primo grado e l'unità immobiliare contigua all'abitazione principale occupata ad uso di abitazione principale o di pertinenza dello stesso contribuente 4,50 per mille.

2. di fissare in € 104,00 la detrazione spettante per l'abitazione principale;

(Omissis).

03A03807

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Daniele del Friuli (provincia di Udine) ha adottato il 30 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 come di seguito specificato:

a) ordinaria: 6,0 per mille;

b) abitazione principale: 4,8 per mille;

2) di confermare una aliquota ordinaria ridotta al 5,6 per mille nei casi in cui l'immobile risulti locato con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale;

3) di confermare nell'importo di € 103,29 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

4) di confermare l'applicazione di una ulteriore detrazione di € 103,29 a favore di nuclei familiari, con riferimento alla popolazione residente:

a) proprietari di immobili nei quali risulti presente un componente invalido civile con percentuale di invalidità totale e titolare di indennità di accompagnamento;

b) proprietari di immobili nei quali risultino presenti almeno due componenti invalidi civili di cui almeno uno con invalidità totale (anche senza indennità di accompagnamento).

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari nei quali l'individuo civile sia accolto in strutture socio-assistenziali.

(Omissis).

03A03808

COMUNE DI SENNA COMASCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Senna Comasco (provincia di Como) ha adottato il 10 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

7 per mille per l'aliquota ordinaria;

5 per mille per l'aliquota riguardante l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per la sua pertinenza, ancorché distintamente accatastata, così come previsto nel vigente regolamento I.C.I.;

(Omissis).

03A03809

COMUNE DI SOVICILLE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sovicille (provincia di Siena) ha adottato il 22 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di fissare per l'anno 2003 le seguenti aliquote di imposta I.C.I.:

1. aliquota ordinaria: 7 per mille;

2. aliquota ridotta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,90 per mille.

(Omissis).

di stabilire un rimborso in favore dei proprietari degli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto tipo concordato (art. 2 della legge n. 431/1998), da corrispondere successivamente all'avvenuto pagamento della corrispondente I.C.I. relativa all'immobile interessato per l'intero ammontare dovuto, di un importo pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria del 7 per mille e l'aliquota ridotta per l'abitazione principale del 4,90 per mille, fino ad un ammontare comunque non superiore ad € 154,94, alle condizioni stabilite dall'art. 9 dell'accordo territoriale sottoscritto tra il comune di Siena ed i comuni limitrofi;

con deliberazione n. 12 del 24 febbraio 2003, ha successivamente provveduto a quantificare in € 150,00 la corrispondente detrazione per abitazione principale per l'anno di imposta 2003.

(Omissis).

03A03810

COMUNE DI TEMÙ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Temù (provincia di Brescia) ha adottato il 4 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. già in vigore nell'anno precedente che sarà applicata in questo comune nella misura differenziata come segue:

aliquota agevolata del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

aliquota agevolata del 6 per mille per gli immobili classificati «D2» alberghi e pensioni;

aliquota ordinaria del 7 per mille per le altre unità immobiliari.

2) istituire dall'anno 2003 un'aliquota agevolata del 4 per mille per le unità immobiliari classificate «C2».

3) confermare in € 154,94 (L. 300.000) l'importo della detrazione da applicare per il calcolo dell'imposta degli immobili da destinare ad abitazione principale del contribuente.

(Omissis).

03A03811

COMUNE DI TORREVECCHIA PIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Torrevecchia Pia (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 6 per mille, ad eccezione degli alloggi non locati per i quali l'aliquota è determinata nella misura del 7 per mille;

2) di confermare l'importo delle detrazioni precedentemente stabilite per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nelle seguenti misure:

€ 154,94 per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

titolari di pensioni fino a € 5.164,57 (lordi) annui che vivono soli;

nuclei famigliari composti da almeno due componenti con reddito complessivo IRPEF da lavoro dipendente e assimilato fino a € 13.944,34 annui;

per nuclei più numerosi di due componenti il reddito viene maggiorato di € 1.032,91 per ogni altro componente a carico;

non possedere altri immobili oltre all'abitazione principale e al relativo box di pertinenza;

non possedere altri redditi di qualsiasi tipo, attestato da autocertificazione;

immobile di categoria A3/A4.

valore catastale dell'immobile non superiore a € 25.822,84;

€ 129,11 per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

titolari di pensioni fino a € 6.713,94 (lordi) annui che vivono soli;

nuclei famigliari composti da almeno due componenti con un reddito complessivo IRPEF da lavoro dipendente a assimilato fino a € 13.944,34 e € 18.592,45 annui;

per nuclei più numerosi il reddito viene maggiorato di € 1.032,91 per ogni altro componente a carico;

non possedere altri immobili oltre all'abitazione principale e al relativo box di pertinenza;

non possedere altri redditi di qualsiasi tipo, attestato da autocertificazione;

immobile di categoria A3/A4;

valore catastale dell'immobile non superiore a € 25.822,84;

€ 103,39 per tutti gli altri contribuenti;

(Omissis).

03A03812

COMUNE DI TREVENZUOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Trevenzuolo (provincia di Verona) ha adottato il 27 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare per l'anno 2003 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura differenziata come segue:

nella misura del 5,6 per mille per l'abitazione principale;

nella misura del 6,2 per mille per tutti gli altri fabbricati, compresi i terreni e le aree fabbricabili;

nella misura del 5,6 per mille per l'abitazione principale concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado in linea retta e le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani a seguito di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizioni che la stessa non risulti locata;

detrazione per abitazione principale di € 103,29;

detrazione per abitazione principale di € 155,00 nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze locate) che siano portatori di handicap o di invalidità riconosciuti all'80% a prescindere dal reddito, con l'agevolazione riferita esclusivamente alla loro quota di proprietà. La spettanza dell'agevolazione in parola dovrà essere comprovata da apposita certificazione rilasciata dagli organi competenti da presentarsi, a cura dell'interessato, all'ufficio tributi del comune entro il 31 dicembre 2003.

(Omissis).

03A03813

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla disposizione 3 marzo 2003 dell'Agenzia delle entrate, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione riservata delle attività emerse, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.». (Disposizione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 2003).

Nella disposizione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

nell'indicazione della natura dell'atto, riportata sia nel sommario che alla pag. 46 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*DISPOSIZIONE* 3 marzo 2003», leggasi: «*PROVVEDIMENTO* 3 marzo 2003»;

nell'allegato relativo alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata delle attività emerse, quadro F, nell'ottavo capoverso della pag. 53, al terzo rigo, dove è scritto: «... percepiti dal 31 dicembre 2001 e fino alla data di *presentazione della medesima dichiarazione* ...», leggasi: «... percepiti dal 31 dicembre 2001 e fino alla data di *effettivo deposito presso un intermediario delle attività finanziarie detenute all'estero* ...».

03A04608

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501083/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238